



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:

dott. Alberto Nicola Filardo	Presidente
dott. Fabrizio Cosentino	Consigliere relatore
dott.ssa Teresa Barillari	Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari civili
contenziosi vertente tra:

Parte_1 (C. F. *CodiceFiscale_1*), nata a [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] (C. F. *C.F._2*
[...]) del Foro di Cosenza, elettivamente domiciliata presso il suo studio
sito in [REDACTED]

- Appellante

CONTRO

Controparte_1 on sede legale in [REDACTED]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in
forza di procura generale alle liti, *Persona_1* [REDACTED]
[REDACTED]
C.F._3 [REDACTED]
[REDACTED]

- Appellata

Conclusioni delle parti:

parte appellante: “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell’impugnata ordinanza:

In via Principale → Accertare e dichiarare la violazione da parte di [...] CP_1 degli obblighi di informativa, trasparenza, diligenza e la sospensione del decorso della prescrizione ex art. 2941, co. 1°, nr 8, cod. civ, con diritto dell’appellante al rimborso dei 3 buoni fruttiferi sottoscritti in linea di capitale ed interessi e per l’effetto condannare Soc. [...] CP_1 al pagamento del capitale investito e degli interessi maturati;

In subordine → Accertare e Dichiarare la responsabilità precontrattuale o contrattuale da “contatto sociale qualificato“ di Controparte_1 per violazione dei principi di buona fede e correttezza ed inottemperanza agli obblighi informativi e di trasparenza imposti ex lege - e il diritto di parte appellante al risarcimento dei danni in misura pari al capitale investito pari ad € 15.000,00, o nella maggior o minore somma ritenuta equa, e per l’effetto condannare Soc. Controparte_1 al relativo pagamento”.

parte appellata “Piaccia all’Ecc.ma Corte adita rigettare l’appello perché destituito di fondamento giuridico e per l’effetto confermare l’ordinanza emessa dal Tribunale civile di Castrovillari in data 21.10.2022, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle superiori eccezioni e deduzioni, rigettare ogni avversa domanda perché prescritto il diritto al rimborso dei buoni oggetto di causa e comunque perché insussistente qualsivoglia responsabilità di CP_1 nel mancato rimborso sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. *Parte_1* adiva il Tribunale di Castrovillari affinché accertasse il suo diritto al rimborso, in linea di capitale ed interessi, di nr. 3 buoni fruttiferi postali di € 5.000,00 ciascuno, o nella denegata ipotesi, il diritto al risarcimento dei danni patiti a titolo responsabilità contrattuale da “*contatto sociale qualificato*” o precontrattuale di *Controparte_1*, per inottemperanza ai principi di correttezza, buona fede e per mancato adempimento agli obblighi informativi e di trasparenza sulla stessa gravanti, spiegando che:

- i titoli erano stati sottoscritti dall'appellante in data 23.12.2002, presso l'Ufficio Postale di Santa Sofia D'Epiro, presentati come buoni a scadenza ventennale (circostanza mai contestata da *CP_1*) e portati all'incasso nel marzo del 2021 a seguito di segnalazione della sorella [...]

Pt_2 (intestataria anch'essa di buoni simili);

- l'incasso era negato dall'Ufficio per intervenuta prescrizione dei titoli.

La risparmiatrice contestava, in particolare, come all'atto della sottoscrizione dei buoni, *CP_1* avesse **omesso la consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA)** recante le condizioni generali dell'investimento (rendimento, durata, scadenza) consegnando altresì titoli cartacei privi dell'indicazione della serie di appartenenza – unico elemento distintivo presente nel decreto di emissione D. M. Tesoro del 12.09.2002 tra titoli a sette anni e titoli a venti anni – requisito indispensabile per individuarne la concreta durata (e quindi, la relativa scadenza) del buono acquistato; chiedeva pertanto che venisse accertata l'intervenuta sospensione del decorrere della prescrizione, o in subordine, il risarcimento dei danni patiti.

2.

Nel giudizio incardinato si costituiva *CP_1* rilevando come i buoni sottoscritti dalla ricorrente appartenessero alla serie AA5, istituita con D. M. Tesoro del 12.09.2002, aventi durata a sette anni e pertanto prescritti il 23.12.2019, ossia entro il termine di 10 anni dalla loro scadenza.

Il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza del 21.10.2022, rigettava le domande avanzate dalla ricorrente osservando che sui buoni postali sottoscritti è riportata la dicitura “*a termine*”, idonea ad evitare ogni confusione con i buoni ordinari di durata ventennale, ed era chiaro all’attrice che i buoni non erano ordinari bensì speciali; anche la domanda risarcitoria veniva respinta, ritenuta la possibilità per l’*Pt_1* utilizzando un minimo di diligenza, di venire agevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e del termine di prescrizione del credito ad esso sotteso attraverso la consultazione del decreto ministeriale di emissione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Osservato che nel D. M. Tesoro del 12.9.2002, istitutivo dei buoni in contesa (vista la data di sottoscrizione), la dicitura “*a termine*” non compare in nessuna delle norme dettate ed essendo questo l’unico elemento distintivo tra buoni a scadenza breve (7anni) e lunga (20 anni), rappresentato dalla serie di appartenenza (AA5 o A5), che avrebbe dovuto contraddistinguere i titoli cartacei e che non risulta presente nel caso di specie, *Pt_1* avanzava appello per i seguenti motivi:

- erroneità del pronunciamento di primo grado circa il mancato rispetto da parte di *CP_1* degli obblighi informativi e di trasparenza imposti ex lege;
- omessa consegna del foglio informativo analitico;
- impossibilità oggettiva di far valere il diritto al rimborso, per come accertato dall’AGCM;
- assenza sui titoli della serie di appartenenza e contestuale emissione di altra serie, errore di fatto non imputabile alla sottoscrittrice;
- responsabilità precontrattuale o contrattuale da “*contatto sociale qualificato*” di *CP_1* per violazione del principio di buona fede e correttezza, inottemperanza agli obblighi informativi e di trasparenza, mancata tutela dell’affidamento dell’investitore cui sono state fornite informazioni erronee e fuorvianti.

Si costituiva l’ente, resistendo alla domanda, e insistendo per il rigetto dell’impugnazione.

La Corte tratteneva la causa a sentenza con termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in adesione al programma straordinario di definizione delle cause mature per la decisione, dettato con decreto del 15.9.2025 dal capo dell’Ufficio.

3.

L'appello è fondato.

Preliminarmente, va osservato come i motivi di appello siano stati articolati in modo conforme al modello legale, indicando le parti della sentenza specificamente impugnate, le censure rivolte alla ricostruzione dei fatti compiuti dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate.

Le censure di merito, tutte strettamente collegate tra loro, vanno affrontate insieme e complessivamente, con unica risposta motivazionale.

3.1. *L'emittente dei buoni fruttiferi.*

I Buoni Postali Fruttiferi (BPF) sono una forma di raccolta di risparmio, di cui l'ente CP_I è autorizzato a promuoverne l'acquisto tra i propri clienti.

Secondo quanto ampiamente pubblicizzato dallo stesso ente, si tratta di strumenti di investimento "*semplici e accessibili*", adatti a chi desidera far crescere o comunque a proteggere i propri risparmi, senza esporsi a rischi finanziari elevati. Il prodotto è nato nel 1924, emesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e poi venduto in esclusiva da CP_I, in convenzione. I buoni fruttiferi postali sono considerati relativamente sicuri grazie all'emittente, dal momento che sia CP_I che Cassa Depositi e Prestiti sono organi controllati dallo Stato e per questo consentono di correre rischi di *default* molto bassi. Inoltre, i buoni fruttiferi postali possono essere richiesti in qualunque momento (non esistono specifiche date di emissione, come per i titoli obbligazionari di Stato), non prevedono costi o commissioni di collocamento e vi è applicata una tassazione agevolata, risultando prodotti appetibili per investitori poco propensi al rischio e non inclini alla diversificazione del proprio portafoglio. Si tratta, quindi, di strumenti di investimento a basso rischio, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti su ampia platea di investitori, in grado di assicurare al risparmiatore la restituzione del capitale, oltre agli interessi maturati (dopo un periodo iniziale di infruttuosità). Proprio in quanto strumenti di investimento semplificati, associabili ad un'idea di pratico utilizzo e di sicurezza, i ^{Parte} possono risultare di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche sociodemografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione). I ^{Parte} pertanto, costituiscono prodotti finanziari che rappresentano, insieme ai libretti di risparmio, i più

tradizionali prodotti del risparmio postale. Nel corso del tempo, [...] CP_1 è stata autorizzata a collocare tra il proprio pubblico di risparmiatori varie tipologie di buoni fruttiferi postali, contraddistinti da sigle alfanumeriche, che ne indicano e permettono di individuarne la disciplina, secondo le indicazioni offerte dai decreti ministeriali istitutivi.

Parte_1 ha sottoscritto con CP_1 tre buoni fruttiferi. I buoni sono rappresentati da titoli cartacei prestampati, recanti in grande l'intestazione <Buono Postale Fruttifero>, in piccolo a destra la dicitura <Repubblica Italiana>, poi sotto <A CP_2 e <CASSA DEPOSITO E PRESTITI>. In basso a destra firma del direttore generale e importo di 5000 euro. Con stampigliatura aggiunta sono apposti nominativo e generalità del beneficiario. Sul retro, "BUONO POSTALE FRUTTIFERO A TERMINE" e timbro di emissione (23.12.2002). **Non risulta alcuna indicazione circa la serie di emissione, né sulla scadenza del titolo.** Oltre a nessun diretto o indiretto riferimento alla tipologia di emissione, **non risultano citati gli estremi del decreto ministeriale istitutivo della serie.** È palese, pertanto, che i sottoscrittori dei buoni, investitori non istituzionali, sicuramente riconducibili alla categoria protetta dei piccoli risparmiatori, **non venivano messi al corrente delle implicazioni che la dicitura "a termine" poteva comportare riguardo al tempo della riscossione**, diverso da quello ordinario ventennale, proprio di altri buoni appartenenti al medesimo periodo temporale di emissione.

Su questo incide tutta la vertenza.

Si tratta di verificare, infatti, quanto il comune risparmiatore che si rivolge all'ufficio postale del proprio territorio per sistemare una piccola somma di denaro, frutto di risparmi, sia in grado di intendere e comprendere le implicazioni dell'investimento proposto da CP_1, attraverso – come nel caso di specie – l'emissione di un semplice documento cartaceo, con le scarse indicazioni in esso incluse, o debba piuttosto attivarsi autonomamente (e in qual modo), per conoscere le principali condizioni da applicare alla formula di risparmio prescelta, pubblicizzata quale una tra le più <semplici e accessibili> dallo stesso ente proponente.

Il problema, peraltro, non appartiene al caso singolo, ma si inserisce in una pleora di casi simili, risultandone colpita una intera classe di investitori che, confidando nella garanzia offerta da CP_1, ente storicamente attrattivo per le persone anziane, piccoli risparmiatori, persone a basso reddito e con minimo grado di istruzione, ha scelto e continua

ancor oggi a scegliere gli uffici postali per la sistemazione dei propri risparmi.

CP_1, vantando la propria esistenza sin dal 1862, si propone essa stessa quale soggetto maggiormente vicino alle esigenze di destinazione dei risparmi dei cittadini italiani (“con 119 mila dipendenti e una presenza capillare sul territorio nazionale, *CP_1* è parte integrante del tessuto socioeconomico italiano. Fin dalla nostra nascita, abbiamo contribuito in maniera significativa allo sviluppo sociale ed economico dell’Italia, tracciando un percorso di crescita che prosegue oggi, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Occupiamo oggi solide posizioni di leadership nei settori logistico, finanziario, assicurativo e dei servizi di pagamento. E con un’offerta di beni e servizi fisici e digitali sempre più integrata, sostenibile e completa, siamo la piattaforma capace di connettere le persone, le imprese e, nel complesso, il sistema Paese” - dal sito istituzionale). Con i suoi oltre 12.800 uffici postali – si stima uno ogni 4.630 cittadini – superando di gran lunga le principali istituzioni bancarie, l’ente vanta la maggior presenza sul territorio, assumendosi il merito di incentivare la raccolta del risparmio, rivendicando di avere ottenuto, tra libretti di deposito e sottoscrizione di buoni, eccellenti risultati (secondo dati offerti dall’ente, “i numeri sono impressionanti: 27 milioni di sottoscrittori per una raccolta complessiva che ha raggiunto i 320 miliardi di euro. Libretti postali e buoni fruttiferi hanno contribuito a formare negli anni la cultura al risparmio degli italiani e continuano ad attrarne quasi uno su due”: <https://tgposte.poste.it/2025/11/17/i-numeri-record-del-risparmio-postale>).

3.2. *Il giudizio sulla correttezza di comportamento dell’ente collocatore da parte dell’Autorità amministrativa indipendente e la sua valenza di prova.*

Con provvedimento 18 ottobre 2022 n. 30346, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha sanzionato *Controparte_1* per **pratiche commerciali scorrette in fase di collocamento e rimborso di buoni postali**, sottoponendo ad indagine la specifica condotta tenuta durante la fase di collocamento dei titoli e, in particolare, **l’omessa e/o confusionaria indicazione nei documenti illustrativi delle condizioni contrattuali** di alcuni dati ritenuti fondamentali per il consapevole esercizio del diritto di riscatto dei titoli, quali **la data di scadenza della fruttuosità, la data di prescrizione dei buoni, nonché le conseguenze**

derivanti dallo spirare dei predetti termini (ossia la perdita di interessi maturati e capitale investito). L'autorità ha ritenuto che l'assenza di indicazioni da parte dell'ente collocatore dei buoni sulla data di scadenza e di prescrizione del buono (cioè, del termine ultimo per l'incasso decorrente dalla scadenza), abbia potuto indurre a far credere che il diritto al rimborso del titolo (quanto meno del capitale investito) sia sempre possibile e, quindi, non soggetto ad un termine prescrizionale, mentre così non è. Le indicazioni del regolamento contrattuale non sarebbero esaustive, posto che la data di prescrizione non è indicata ma, al contrario, deve essere calcolata in autonomia da ciascun risparmiatore, con ampio margine di errore che da ciò consegue.

Una seconda impropria condotta rilevata attiene alla fase esecutiva del rapporto e, in particolare, **all'omessa attivazione di** *Controparte_1* **[...]** **al fine di informare i titolari di buoni prossimi alla prescrizione** delle conseguenze derivanti dal mancato incasso tempestivo dei titoli. L'Autorità garante evidenzia che, a fronte dei numerosi reclami dei risparmiatori relativi all'impossibilità di incassare i buoni, *CP_1* non avrebbe dovuto rimanere inerte, trincerandosi dietro l'assenza di obblighi specifici a suo carico dettati dalla normativa di settore. Al contrario, in ragione della diligenza specifica che connota il suo agire professionale, avrebbe dovuto prontamente attivarsi e adottare iniziative idonee a tutelare l'interesse dei consumatori-risparmiatori ad assumere decisioni consapevoli ed informate, tra cui quella di presentare i titoli all'incasso prima dello spirare del termine prescrizionale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n. 15916/2025 del 1° settembre 2025 ha respinto il ricorso di *Controparte_1* **[...]** e confermato la maxi-sanzione da 1,4 milioni di euro inflitta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nella sentenza si sottolinea che *CP_1*, nell'attività di collocamento e gestione dei buoni, **agisce a tutti gli effetti come un “professionista” ai sensi del Codice del Consumo**, e quindi è tenuta a rispettare precisi obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza informativa. D'altra parte è indubbio che il piccolo risparmiatore/investitore rivesta le caratteristiche del soggetto “consumatore”, che agisce al solo fine di garantire la tenuta nel tempo del proprio risparmio, al di fuori di una attività commerciale, industriale artigianale o professionale. Il tribunale amministrativo ha anche chiarito che il rispetto delle sole regole di settore non basta: il Codice del consumo si applica pienamente e impone ulteriori doveri di correttezza e buona fede

verso i cittadini. In questo quadro, la condotta di CP_1 è stata giudicata scorretta, perché le informazioni fornite erano **ambigue e incomplete**, tali da non permettere ai risparmiatori di compiere scelte consapevoli sui propri investimenti, elusive dei doveri di protezione che incombono su un soggetto attivo sul mercato del risparmio, tra l'altro già avvertito delle numerose problematiche create dalla gestione dei titoli da parte dei risparmiatori, e che deve – per la sua veste istituzionale – assicurare trasparenza, correttezza e completezza informativa sulle caratteristiche essenziali delle proposte di investimento (tra cui scadenza e prescrizione) anche oltre i limiti formali imposti dalle direttive ministeriali, come di fatto CP_1 ha anche tentato in alcuni periodi di fare – ma non nel caso di specie – attraverso la messa a disposizione dei risparmiatori di documenti riassuntivi, denominati “*schede di sintesi*”.

Anche se non è stata ancora raggiunta la definitività, occorre ritenere che il provvedimento sanzionatorio di AGCM – che allo stato ha ricevuto una prima importante, significativa conferma presso il giudice amministrativo – acquista una elevata attitudine probatoria (c.d. “*prova privilegiata*”), tanto con riferimento all'accertamento della condotta, quanto con riferimento alla idoneità a procurare un danno ai risparmiatori, da far valere in sede giurisdizionale ordinaria, spendibile anche nel rapporto con il privato (¹). In ogni caso gli argomenti esposti nel provvedimento dell'autorità antitrust non possono essere del tutto ignorati e sono senz'altro da richiamare, costituendo una base comune di condivisione, per il giudizio sulla fattispecie in esame.

Dovendosi considerare CP_1 quale operatore professionale nella distribuzione e nel collocamento dei buoni, l'ente assume su di sé accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera, al contrario, al di fuori dell'esercizio di una attività professionale ed è, per tale ragione, in posizione di debolezza contrattuale. CP_1, che instaura il rapporto con il potenziale acquirente dovrebbe ritenersi responsabile,

¹ Secondo Cass. Sez. 1, 31/08/2021, n. 23655, Rv. 662338 – 02 “ *In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di “public enforcement” e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a mutuo, non aveva tenuto in alcuna considerazione il provvedimento dell'AGCM che aveva, invece, affermato il contrario*” (invece contra, stessa sezione in diversa composizione, n. 1580 del 22/01/2025).

quindi, della correttezza e completezza informativa sulle caratteristiche essenziali del titolo promosso in sottoscrizione - tra cui scadenza e prescrizione - per assicurare scelte consapevoli da parte del consumatore finale. Da questo punto di vista, si ricorda che l'Ente riceve commissioni annue da Cassa Depositi e Prestiti per il collocamento dei buoni. Inoltre, giova ribadirlo, quale soggetto deputato alla distribuzione dei BPF, CP_1 è l'ente che viene in diretto contatto con i risparmiatori, ai quali deve assicurare trasparenza, correttezza e completezza informativa sulle caratteristiche essenziali del titolo, per garantire scelte consapevoli, sia ai fini della sottoscrizione del buono che della successiva fase di rimborso dello stesso.

In considerazione di quanto messo in luce dal provvedimento della Authority e della conferma da parte del primo giudice amministrativo, preso atto che a prescrizione del buono è di fatto l'unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal consumatore, le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche si palesano come assolutamente essenziali alla consapevolezza dell'investimento. Al momento della sottoscrizione del titolo CP_1, mancando di informare il sottoscrittore sui punti rilevanti dell'investimento, ha tenuto una pratica scorretta, omettendo di fornire indicazioni di cui il consumatore medio necessita per assumere una decisione di natura finanziaria consapevole. CP_1 ha totalmente omesso l'adozione di iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso, nonostante i numerosi reclami di risparmiatori che hanno lamentato di non poter recuperare quanto impiegato per l'intervenuta prescrizione, omettendo di individuare possibili soluzioni in grado di tutelare i risparmi dei sottoscrittori di ^{Contr} CP_1. Le cautele, i comportamenti ed il livello di cura e attenzione che è possibile ritenere dovuti da parte di CP_1 avrebbero imposto al professionista l'adozione di misure che, in considerazione della prescrizione ogni anno di decine di migliaia di buoni, di cui lo stesso era pienamente consapevole e, al di là degli obblighi previsti dalle norme di settore, fossero in grado di tutelare la sfera degli interessi patrimoniali dei consumatori-risparmiatori e primariamente l'interesse degli stessi ad assumere decisioni in ordine ai propri programmi di investimento consapevoli ed informate, come quella di attivarsi tempestivamente per chiedere il rimborso del buono fruttifero postale prima della prescrizione dello stesso. Il grado di diligenza professionale che è ragionevole attendersi da un operatore di mercato come CP_1 non può non

tener conto della tipologia di risparmiatori interessati (si è già detto, risparmiatori spesso anziani, con il più basso livello di istruzione finanziaria, poco propensi al rischio), delle superiori istanze di tutela del risparmio, nonché della natura del settore di attività svolta, caratterizzato da una rilevante asimmetria informativa tra le parti. Il formale rispetto del quadro normativo non vale ad esonerare il professionista dal porre in essere quei comportamenti ed accorgimenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall'applicazione del più generale principio di correttezza e buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela della parte debole del rapporto negoziale. La mancata assunzione di simili iniziative ha impedito ai titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, ignari della stessa scadenza e delle conseguenze derivanti dallo spirare di tale termine, di attivarsi tempestivamente per la riscossione, in modo da non perdere le somme investite e gli interessi maturati. Né è possibile condividere osservazioni sul carattere “*non continuativo*” del rapporto derivante dalla sottoscrizione dei ^{Parte} da cui deriverebbe l'assenza di obblighi informativi in capo a *CP_1* in una fase successiva alla sottoscrizione dei buoni. La qualificazione di rapporto non continuativo è contenuta in una normativa finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Del resto, è solo *CP_1* il soggetto a cui il titolare di ^{Parte} può rivolgersi per incassare le somme di cui è beneficiario e fino a tale momento (o alla eventuale prescrizione del Buono con trasferimento dei relativi importi al Fondo) il rapporto non può dirsi esaurito. Pertanto *CP_1*, in violazione dei doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili in base ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore specifico, ha omesso di informare preventivamente e in maniera adeguata i titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e del fatto che, in mancanza di tempestive disposizioni impartite dai titolari dei buoni medesimi, le somme relative a tali titoli non sarebbero state più rimborsabili. Ciò, nonostante il professionista fosse consapevole della numerosità di consumatori che ogni anno perde irrimediabilmente finanche il capitale investito, a causa di una sopravvenuta prescrizione dei buoni sottoscritti, di cui non era stato messo in grado di avvertire.

3.3. La questione, per come risolta sinora dai giudici di merito.

Attesa la miriade di casi verificatosi di richiesta di rimborso oltre il termine (a riprova di un problema diffuso tra i sottoscrittori, non di casi

isolati dovuti a dimenticanza o trascuratezza nella cura dei propri risparmi) la giurisprudenza di merito ha provato a risolvere a questione – divenuto un caso nazionale – attraverso un ventaglio di differenti soluzioni.

Secondo un orientamento restrittivo, il comportamento dei sottoscrittori, non attivatisi diligentemente per verificare la scadenza dei BPF mediante consultazione dei decreti ministeriali che regolano le singole serie, integrerebbe una condotta idonea a recidere il nesso causale tra il danno e la condotta omissiva di CP_1 circa la mancata consegna del FIA o di documentazione equivalente. Spetta ai risparmiatori acquisire ogni informazione utile da cui ricavare la scadenza dei buoni, evitando così di incorrere in prescrizione.

Secondo altri giudici di merito, la condotta omissiva dell'ente integrerebbe gli estremi di una responsabilità contrattuale, ciò in quanto la valutazione della responsabilità per inadempimento andrebbe condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi *aliunde* l'informazione necessaria. Si riconosce così nel comportamento reticente e omissivo di CP_1 una fonte di responsabilità, dovuta principalmente alla mancata consegna del c.d. foglio informativo. Con un terzo orientamento si sostiene che la mancata consegna del FIA determina una sorta di <spostamento in avanti> del termine iniziale di prescrizione, ovvero ne impedirebbe il decorso, in quanto l'ignoranza del *dies a quo* non dipenderebbe da una inerzia o da una *ignorantia juris* da parte del risparmiatore, quanto proprio dalla mancata consegna da parte di CP_1 delle informazioni rilevanti sulla scadenza del titolo, operando tale fatti non come impedimento soggettivo, quanto quale vera e propria <causa giuridica> ai sensi di quanto previsto dall'art. 2935 c.c., secondo cui “*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”.

Proprio in relazione a tale contrasto di giudicati, il Tribunale di Salerno aveva sollevato - ai sensi dell'art. 363bis c.p.c. - la questione di diritto pregiudiziale, sotto lo specifico profilo risarcitorio, per la mancata consegna del FIA (Foglio Informativo Analitico) e quindi la mancata conoscenza della dei titoli, “*derivata dal deficit informativo circa le caratteristiche dei buoni sottoscritti, nonché se una siffatta condotta omissiva possa impedire il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c.*”. La risposta offerta dal Primo Presidente del 23.1.2025 non è stata del tutto risolutiva: le sentenze del Supremo collegio citate nel provvedimento che dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Salerno, lasciavano ai margini il problema principale,

ovvero quello degli effetti della condotta tenuta da CP_I, limitandosi a convalidare gli apporti etero-integrativi dei decreti ministeriali regolanti *ab externo* la disciplina dei BPF, sotto il profilo della variazione dei tassi, senza esaminare la questione della carenza di informazione fornita ai sottoscrittori, che è alla base del rapporto, non riguardando il mero *jus variandi*. La controversa questione della mancata consegna del foglio informativo, ovvero di una scheda di sintesi, in cui siano riportate con esattezza e precisione le principali condizioni contrattuali, ovvero se possa a questo sopperire la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla GU, con conseguente onere informativo ricadente sul risparmiatore, non può dirsi ancora irrilevante, sul piano nomofilattico.

Con la pronuncia n. 33631 del 13.12.2024 (pubblicata 20.12.2024) la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare, senza prendere posizione definitiva sui punti sollevati, ma preannunciando in qualche modo un orientamento restrittivo:

- che i buoni postali sono documenti che servono ad identificare l'avente diritto alla prestazione (meri titoli di legittimazione) e non titoli di credito, ed è quindi operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.p.r. 156/1973 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

- che il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo, al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso;

- che la conoscenza del complessivo contenuto del documento, "*così come variato o integrato nel corso del rapporto*" è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla GU, senza che sussistano obblighi specifici informativi a carico dell'ente;

- che per il calcolo della prescrizione, occorre avere riguardo alla data di scadenza del titolo (e non al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).

Il problema rimasto ancora aperto era se sia sufficiente apporre sul buono la dicitura A TERMINE, per addebitare al risparmiatore l'onere di informarsi e di interpretare cosa tale indicazione comporta, di dover egli porsi la domanda "*quale termine?*" e di percepire in maniera chiara e non ambigua quali effetti possa comportare la sua maturazione; e ancora, se sul piano informativo sia sufficiente la pubblicazione in GU del decreto ministeriale che ha regolamentato l'emissione, e tanto sia sul piano del

decorso della prescrizione, sia in ordine ad una eventuale responsabilità per danno da parte dell'ente collocatore.

Non si tratta di dare o meno continuità ad un orientamento maggioritario, quanto piuttosto di individuare quale soluzione sia più conforme alla decisione del caso concreto.

3.4. Il recente orientamento espresso presso la I sezione della Suprema Corte

Ad incidere su tale quadro è intervenuta di recente ancora la prima sezione civile della Cassazione, con una sentenza emessa all'udienza del 10.2.2026 ed altre coeve, da parte del medesimo collegio.

La Corte, chiamata a giudicare sulle implicazioni della condotta di *CP_1*, “*per non aver consegnato il FIA al momento dell’acquisto dei buoni*” contenente anche l’indicazione delle caratteristiche dettagliate di buoni della serie AA1, sottoscritti il 27.2.2001, riassunti il quadro normativo di riferimento e le < plurime soluzioni ermeneutiche > offerte dalla giurisprudenza di merito, esclude comportamenti lesivi da parte dell’ente collocatore, poiché le condizioni di vendita dei buoni sono già contenute nei decreti ministeriali istitutivi, liberamente consultabili sulla Gazzetta Ufficiale, come già riconosciuto dai propri precedenti giudiziali, sia pure in riferimento al più ristretto tema dello *jus variandi* (ovvero della possibilità di variare il tasso di interessi nel corso del rapporto).

La consegna di un foglio informativo all’investitore, non più prevista a partire dal 2004, e sostituita dalla messa a disposizione del suo equivalente nei locali aperti al pubblico, è considerato elemento non essenziale del contratto, rilevante solo sul < piano esecutivo >. Con la sottoscrizione del buono, si presume che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Il nucleo essenziale al quale si forma il consenso non può che includere anche gli elementi regolatori delle condizioni economiche del rapporto, così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicato in GU, il che comporta una < presunzione assoluta > di conoscenza delle condizioni contrattuali da parte dei risparmiatori, “*che potevano (e possono) agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa Gazzetta Ufficiale, per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi assolto da Controparte_1*” (pagina 22).

A tanto non osterebbe il provvedimento dell’AGCM che non è prova legale della scorrettezza della pratica commerciale, e le cui ricadute

rimangono relegate sul piano macroeconomico, volte all'esigenza di *"tutelare l'interesse diffuso sui consumatori destinatari della pratica commerciale scorretta, senza che rilevino i singoli che ne fanno parte"* (pagina 26), pur non escludendo che nell'accertamento in concreto, alla luce di tutte le specifiche circostanze del caso, possa rilevarsi il nesso causale tra tale pratica commerciale scorretta e il danno lamentato dal singolo consumatore.

L'orientamento espresso dalla Suprema Corte – allo stato, non consolidato da successive pronunce conformi, intervenute, come riconosciuto dalla stessa sezione della Corte, in punto di compensazione delle spese, per essersi pronunciata *"in assenza, sul punto, di specifici precedenti di legittimità"* – pone dunque dei limiti ad un accertamento, per così dire <automatico> del diritto al rimborso dei buoni oltre il termine naturale di scadenza sommato a quello di prescrizione, considerando sufficiente la pubblicazione in GU del decreto ministeriale istitutivo dell'emissione, assumendo che il consumatore debba assumere su di sé gli obblighi informativi, sulla tipologia di investimento che va ad intraprendere con l'acquisto del prodotto finanziario propostogli da CP_1 e accantonando definitivamente l'ipotesi interpretativa del mancato decorso della prescrizione..

Pt_4 la decisione lascia pur sempre aperta l'indagine nel caso concreto, riconoscendo che l'accertamento della scorretta pratica commerciale da parte dell'Authority possa incidere sulla soluzione della vertenza, sia pure non applicando principi per derivazione da decisioni della autorità indipendente, non ancora definitivi, valevoli per la generalità dei casi.

Citiamo il passaggio, per esteso:

L'accertata lesività della condotta del professionista a cagionare un danno si pone, dunque, a livello potenziale, essendo calibrata con riferimento a un parametro astratto, per cui il riconoscimento di una sua responsabilità richiede che, con riferimento al singolo rapporto commerciale tale condotta abbia inciso sulla scelta operata dal singolo consumatore e cagionato a questi un danno risarcibile. Pertanto, dovrà verificarsi sia l'esistenza di un nesso tra tale pratica commerciale scorretta ed il danno lamentato dal singolo consumatore, da valutarsi alla luce di tutte le specifiche circostanze del caso e, dunque, anche delle informazioni di cui il consumatore medesimo conoscenza è tenuta a conoscere, sia la risarcibilità del danno lamentato che non può riconoscersi, come osservato in precedenza, laddove tale danno consista nella perdita del diritto di credito per prescrizione conseguente ad una condotta non dolosa del debitore.

Ritiene il collegio che nel caso sottoposto al proprio esame ricorrano gli estremi per sviluppare lo spiraglio lasciato aperto dal citato orientamento espresso dal giudice di legittimità.

Anche a prescindere dal valore di prova da conferire al precedente amministrativo, le considerazioni del provvedimento sanzionatorio da parte dell'organismo antitrust risultano pienamente condivisibili e replicabili nel presente giudizio, tanto più – come indicato dai giudici di legittimità – alla luce del <caso concreto>.

3.5. La fattispecie in esame.

Come si rilevato all'inizio, i buoni sottoscritti da *Parte 1* [...] non recano alcuna indicazione oltre alla dicitura a stampa “a termine”.

Non risulta consegnata alla risparmiatrice alcun foglio informativo, al momento della sottoscrizione, e neanche successivamente.

Nessun avviso sull'imminente scadenza del buono è stato consegnato al cliente di *CP 1*.

Inoltre, nella fattispecie in esame, diversamente da altri casi esaminati, il problema è aggravato oltre che dalla mancata consegna del FIA, dal fatto che **il buono, oltre alla dicitura, non reca l'indicazione della serie**, per cui al sottoscrittore riesce impossibile – a meno di effettuare una deduzione logica, attraverso la lettura del decreto istitutivo riferito al periodo di sottoscrizione del buono – distinguere se il prodotto finanziario acquistato sia sottoposto alla scadenza più comune e maggiormente diffusa, quella ordinaria, o ad una breve.

3.6. La responsabilità di *CP 1*.

La normativa di riordino della Cassa Depositi e Prestiti prevedeva all'art. 2 comma 2 D. lgs. 284/1999 che “*Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori*”. E al successivo comma 3 “*La Cassa depositi e prestiti si avvale di *Controparte 1* per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi*”. Dunque, l'affidamento della raccolta di risparmio attraverso i ^{Parte} per il

tramite di *CP_1* destinati a finanziare Cassa Depositi Prestiti, demandava all'ente collocatore specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e comunicativi rivolti ai risparmiatori.

Il successivo D.M. del 19.12.2000 ha regolamentato la materia, stabilendo in particolare all'art. 3 che *“per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”*. L'art. 6, a sua volta, prevedeva che *“*Controparte_1* espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”*. L'art. 8 prevede – a riprova della rilevanza del problema e della sua conoscenza da parte degli organi governativi – una generale facoltà di rimborso da parte di CDP dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni che ne facciano richiesta.

CP_1, pertanto, nel collocare i *Parte* per conto di *Contro* agisce nel quadro della propria attività professionale, quale intermediario per il servizio di raccolta e gestione dei buoni proposti ai risparmiatori, ricevendo una remunerazione a titolo di commissione up-front e per i costi di gestione, in regime di partnership con *Contro* assumendosi gli oneri del diretto contatto con gli investitori.

Secondo la citata normativa, **fornire il foglio informativo ai sottoscrittori** diventa un elemento fondamentale della prestazione che *CP_1* è chiamata a rendere, per conto di CDP, perché solo dalla consegna ai risparmiatori di tali fogli, contenenti le condizioni generali della sottoscrizione, è consentito ottenere, in maniera pratica, semplice e sicura, le informazioni cui hanno diritto, circa la scadenza e le altre condizioni della serie di emissione da loro sottoscritta. Il non aver provveduto a tanto, può costituire inadempimento, non potendo il sottoscrittore ricavare dalla sola dizione “A TERMINE” l'indicazione della data di prescrizione del diritto al rimborso. E ciò è tanto più rilevante, in considerazione sia della asimmetria informativa che si crea tra l'ente gestore dell'offerta, che opera professionalmente e su larga scala, e il singolo sottoscrittore, sia dell'interesse generale della collettività, sotto il profilo della tutela del risparmio, specificamente protetto dall'art. 47 della Costituzione. Si è giustamente osservato che la Costituzione protegge il risparmio, *“in tutte le sue forme”*, come un aspetto di tutela del lavoro, nella misura in cui la protezione del risparmio può risolversi nella protezione dei guadagni che i lavoratori sono riusciti ad accantonare. Ai

lavoratori vanno accostati i pensionati, entrambe le categorie sono tra i maggiori clienti di CP_1 .

E quindi va rimarcato anche come, nei rapporti tra l'ente e i propri clienti, operano tutti i criteri sulla correttezza, buona fede e diligenza stabiliti per i rapporti contrattuali, che imponevano e impongono all'ente collocatore di porre in essere ogni opportuna iniziativa volta a tutelare l'investitore e a garantire il buon esito dell'operazione oggetto della proposta commerciale, esercitando tutti quegli oneri di protezione dovuti da un soggetto istituzionale, destinatario della fiducia di una ampia categoria dei risparmiatori meno avveduti. Oneri che impongono a CP_1 di assicurarsi che i sottoscrittori dei buoni ricevano tutte le informazioni necessarie, alla stregua di un "consenso informato", prima di aderire ad un programma di investimento a lungo termine, nella perfetta consapevolezza di operare con persone che si rivolgono ad una forma di risparmio ritenuta a basso rischio, sicura e garantita, con la necessità di rendere il risparmiatore pienamente consapevole, non solo della tipologia dell'investimento, ma anche della scadenza e del conseguente regime prescrizione, tutelando il soddisfacimento dell'interesse del creditore, non rilevando considerare CP_1 alle stregua di un mero, indifferente e <neutrale> collocatore di titoli nell'interesse dell'emittente.

I principi di correttezza e buona fede sono stati riconosciuti come fondanti sul piano degli obblighi contrattuali, in quanto, sia declinazione del generale obbligo di solidarietà costituzionalmente contemplato all'art. 2 della carta fondamentale, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, sia del dovere extracontrattuale del *neminem laedere*: si tratta di fonti di integrazione in sede di esecuzione del contratto, volte ad ampliare e a meglio definire lo spettro degli obblighi che incombono sui contraenti (Cass., n. 7358 del 7.3.2022).

In questo contesto, e soprattutto considerata la funzione pubblica affidata a CP_1 , attraverso l'offerta di forme di risparmio di facile accesso da parte del pubblico dei piccoli risparmiatori, notoriamente costituito per lo più da lavoratori dipendenti e da pensionati, la mancata consegna del foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei Parte oltre che discendente dal generale obbligo di correttezza che incombe sulla parte del rapporto negoziale, e a protezione di quella <debole>, finirebbe per compromettere proprio quella tutela del risparmio diffuso voluto tutelare dal Costituente. Collocando titoli ai piccoli risparmiatori, Controparte_1 è a tutti gli effetti una società di intermediazione nella distribuzione di fonti di investimento che sfrutta la

sua presenza territoriale capillare e la fiducia acquisita presso i consumatori per vendere strumenti finanziari, definiti sicuri e garantiti. Il *do ut des* è evidente. Da un lato lo Stato raccoglie con facilità il risparmio, al fine di finanziare attività di interesse sociale, dall'altro è assicurata la tenuta economica delle fasce più deboli della popolazione.

Il raffronto con le disposizioni ministeriali, che consentono una variazione dei tassi di interesse attraverso l'adozione di atti amministrativi esterni ed unilaterali e che l'investitore ha l'onere di conoscere, stante la loro pubblicazione sulla GU, non può essere esteso al regime della scadenza contrattuale, poiché non è qui più in discussione l'esercizio di un mero *jus variandi*, ovvero di un effetto meramente modificativo del diritto, bensì di un effetto estintivo, conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso del buono per intervenuta prescrizione. Il difetto informativo, in dispregio di disposizioni specificamente imposte dal legislatore, diventa così – se non la causa giuridica che ostacola il corretto esercizio del diritto, secondo quanto stabilito all'art. 2935 c.c. (tesi pur seguita nella giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua rapportabilità causale: da ultimo, con riferimento alla responsabilità professionale, Cass., ord. n. 22250 del 25.7.2023) – sicuramente fonte di un obbligo risarcitorio, per non aver reso esperibile la conoscenza di dati fondamentali, e non meramente accessori, della relazione contrattuale intrapresa tra un soggetto istituzionale e un contraente debole, impedendo alla odierna appellante di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per tempo al fine di far valere il proprio diritto, sol per essersi presentato agli uffici postali con qualche mese di ritardo.

E ciò tanto più che **sul buono non risulta annotato nemmeno il numero di serie**, che avrebbe potuto rappresentare una sorta di <campanello di allarme> ed invitare il sottoscrittore ad una verifica sulla durata del finanziamento, acquisendo o richiedendo maggiori informazioni. La sola dicitura <a termine>, non può dirsi sufficientemente indicativa, non essendo il risparmiatore medio tenuto ad interpretare una indicazione, che anche solo con il buon senso, può essere riferita all'esistenza di una scadenza, senza però che questo implichi una durata <speciale>, in deroga a quella ordinaria. Non è nemmeno dato sapere quale tipo di informazione allo sportello è stata fornita a riguardo, laddove è invece lecito attendersi che nel caso di emissione di un titolo con scadenza diversa da quella più

diffusa e conosciuta, il risparmiatore venga avvertito della – notevole – differenza tra le due forme di investimento e di remunerazione del capitale.

Né si può essere completamente d'accordo con l'invito a documentarsi attraverso la consultazione della Gazzetta Ufficiale.

Se è vero che l'ignoranza della legge non scusa, non può addossarsi al cittadino medio, non esperto di norme legali, l'obbligo – non semplice – di ricercare e consultare i decreti ministeriali istitutivi delle singole emissioni dei buoni, per conoscere le norme regolamentari, non trattandosi di norme aventi forza di legge, quanto piuttosto di disposizioni di rango secondario, volte non direttamente al cittadino, quanto a regolare i rapporti tra i due enti interessati alla raccolta dei finanziamenti, CP_1 e ^{Contro}

In ogni caso, a tutto voler considerare, tra i due contraenti – il privato e l'ente – era certamente CP_1 il soggetto più attrezzato ad accedere al decreto ministeriale e a renderlo pubblico alla propria clientela, mediante semplice consegna o anche solo l'esposizione nei propri locali, senza alcun costo aggiuntivo.

E' qui in gioco un **problema di asimmetria informativa**, tra due operatori economici, diversamente strutturati. Da una parte, un ente che si pone come unico interlocutore sul piano nazionale per la raccolta e la sottoscrizione dei titoli, dall'altra una platea di singoli consumatori, che si rivolgono a CP_1 per collocare i propri risparmi. Tra i due, chi è in grado di gestire e reperire le informazioni rilevanti è sicuramente il primo, sia per le sue dimensioni strutturali, sia per la reiterazione di contratti aventi tutti il medesimo oggetto, e quindi la possibilità di trasferire eventuali costi di raccolta delle informazioni rilevanti sulle singole transazioni commerciali. Porre su CP_1 in questo caso un *duty of disclosure* non avrebbe alcun significativo impatto in termini di costi per l'ente, trattandosi di fornire una semplice indicazione sulle condizioni della sottoscrizione dei buoni, ovvero di indicare al consumatore ove reperire le stesse, con il risultato di porre i corretti incentivi ad indurre la parte che possiede l'informazione a rivelare "*ciò che sa*". Normalmente è il venditore la parte che può acquisire informazioni al costo minore (*the lower cost cheaper*) e ciò trova riscontro – secondo la dottrina – nel principio generale che è possibile trarre dalla disposizione di cui all'art. 1338 c.c., secondo cui il contraente in possesso di informazioni rilevanti che non abbia trasmesso all'altra parte può essere considerato responsabile del danno. Ove il reperimento delle informazioni non sia il frutto di particolari investimenti, non vi è motivo per non rivelarle, e di essere reticenti, operando così un correttivo al tradizionale principio del *caveat*

emptor, ovvero di presunzione di competenza professionale dell'operatore economico in veste di acquirente, in questo caso, di un prodotto finanziario.

Esulano dal contenuto dei provvedimenti giurisdizionali considerazioni circa gli effetti delle proprie decisioni, sul piano economico generale, ma pur volendo incidentalmente e solo per un breve momento affrontare l'argomento, non possono condividersi eventuali considerazioni volte a ritenere prevalenti le esigenze finanziarie dello Stato, rispetto alla tutela di interessi diffusi tra le classi sociali meno abbienti, che sono notoriamente quelle che maggiormente ricorrono al risparmio postale, mettendo a rischio di povertà interi gruppi di persone e di famiglie, con inevitabili successive ripercussioni proprio su quegli indirizzi di tutela del bilancio statale nell'eventualità si volessero considerare prevalenti, attesa l'evidente necessità di intervenire, successivamente, con azioni di sostegno economico, di forte impatto anche sul sistema burocratico.

Peraltro, Cassa Depositi e Prestiti trae sostegno per la propria attività attraverso sistemi di *equity crowdfunding*, presentandosi ufficialmente come *“l'Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l'economia italiana dal 1850. Con la sua attività è impegnata ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di contribuire alla sua crescita economica e sociale. Contro pone al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, oltre alla crescita e all'innovazione, anche internazionale, delle imprese italiane. È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l'emissione di Buoni e Libretti postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale”*.
(fonte:<https://www.posteitaliane.it/it/comunicati/cassadepositiepre1476613377726.html>).

3.7. La tutela risarcitoria.

Anche a voler disattendere la soluzione che incide sul decorso della prescrizione (strada impervia, allo stato) resta da valutare il **comportamento precontrattuale e contrattuale dell'ente collocatore**, sotto il profilo della condotta conforme a correttezza e diligenza nell'adempimento, prima e durante l'esecuzione del contratto, per le ragioni sopra descritte: la mancata consegna delle necessarie informazioni,

il mancato richiamo dell'attenzione dell'investitore, nell'approssimarsi del termine di scadenza del buono, ovvero in prossimità del maturarsi della prescrizione, sono azioni che comportano un giudizio negativo sulla condotta tenuta dalla società *CP_1*, produttiva di danno, che non può che essere determinato – a meno che non si contesti uno specifico concorso di colpa del sottoscrittore – sulla base della restituzione del capitale con gli interessi attesi, in base al regolamento del buono sottoscritto dall'investitore.

In altre parole, ciò che rileva è se *CP_1* avesse l'obbligo di fornire al cliente le opportune informazioni sulle caratteristiche principali dell'investimento, in qualsiasi forma idonea a raggiungere lo scopo, attraverso un foglio informativo o altro strumento equivalente circa il termine di scadenza dei buoni fruttiferi sottoscritti dalla clientela, e se la dicitura “*a termine*” sia sufficiente a richiamare l'attenzione del risparmiatore sulla necessità di acquisire specifiche informazioni sul significato di tale dicitura, ovvero sul termine di scadenza dell'obbligazione, oltre il quale non è più possibile riscuotere l'investimento, con il rischio di perdita non solo della remunerazione promessa, ma dell'intero capitale versato.

L'obbligo informativo in discorso, si è già detto, trova una precisa fonte normativa nel decreto MEF del 19 dicembre 2000 (adottato in attuazione del art. 2, co. 2, d.lgs. 284/1999), secondo cui “*per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione dell'investimento*” (art. 3); a ciò si aggiunge l'obbligo di esporre nei locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, con la descrizione delle caratteristiche dei buoni. Tale specifico obbligo informativo è richiesto, al fine di soddisfare adeguati canoni di trasparenza, soprattutto a corredo dei buoni delle serie – cui appartengono anche quelli oggetto della presente controversia – caratterizzati da cartacei dotati di scarse indicazioni: limitate al nominativo del titolare, all'importo e alla dicitura “*a termine*”, senza indicazione della serie di appartenenza, prive di riferimenti espressi alla durata e al termine di scadenza.

Il D.M. istituto della serie – emesso da MEF il 12 settembre 2002 – richiama espressamente in premessa il decreto del Ministro del Tesoro del 2000, circa le condizioni generali di emissione dei buoni e pertanto non può ritenersi abrogativo dello specifico obbligo di accompagnamento del FIA.

In ogni caso, dalla lettura del medesimo, non risulta alcuna indicazione di apporre la dicitura “a termine”, che invece è prevista dal decreto 8 ottobre 1998 emesso dal Segretario Generale del Ministero delle Comunicazioni circa le **caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro**. Quindi, al comune risparmiatore – seguendo l’impostazione più restrittiva – per sapere cosa significa l’espressione a termine sarebbe richiesto **non solo consultare il decreto istituito della serie da lui sottoscritta, ma anche il provvedimento del segretario generale circa le specifiche tecniche del buono**, senza che sia l’ente collocatore debba fornire spiegazioni a riguardo.

Il disequilibrio appare evidente.

E’ del tutto legittimo sostenere, pertanto, come la mancata consegna del FIA – o attraverso forme di pubblicità equivalenti – abbia generato nella risparmiatrice *Parte_1* in veste di semplice consumatore, dalle condizioni economiche non elevate (è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella presente procedura) l’ignoranza della scadenza del termine e del conseguente maturarsi della prescrizione, essendosi attivata per la riscossione dei buoni soltanto a seguito dell’avviso da parte di una parente.

Ma anche a voler imporre al sottoscrittore del buono l’onere di una diretta lettura del decreto 12 settembre 2002 – previa ricerca sulla Gazzetta Ufficiale – non appare semplice da parte dell’investitore non professionale: il decreto è articolato in due capi, uno relativo alle condizioni di emissione della serie A5, l’altro per la serie AA5. Per la prima serie, l’art. 4 prevede che i buoni della relativa serie “*possono*” essere liquidati entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione, mentre per la serie AA5 l’art. 8 prevede che i buoni “*possono*” essere liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Vi è davvero da chiedersi se il risparmiatore/consumatore possa ricavare dalla lettura del decreto e di quanto (non) riportato sul buono **quale serie di emissione abbia egli sottoscritto** e se dalla ambigua espressione <possono> possa pacificamente dedurre che al termine del periodo indicato il buono inizia ad andare in prescrizione, anziché ritenere che capitale e interessi rimangano giacenti, in attesa di una formale richiesta di incasso delle somme investite.

Vi è invece che la condotta reticente, omissiva, negligente di *CP_1*, che non si è preoccupata **nemmeno di specificare sul buono la serie alfanumerica di emissione**, non ha messo in condizione il sottoscrittore di avvedersi del fatto che stava per acquistare un prodotto finanziario particolare, anche perché caratterizzato da un termine assolutamente

anomalo, diverso dalle scadenze ordinarie (sette anni, termine che sembra evocare decorrenze bibliche, piuttosto che della società civile, ancorata alla sequenza 1.2.3.5.10.20).

Come è stato osservato in sede di arbitrato bancario, non si discorre in questo caso di invalidità del contratto, ma dell'applicazione di regole di responsabilità conseguenti alla violazione dell'obbligo informativo, posto a presidio procedimentale della trasparenza e del corretto esercizio dei diritti contrattuali in rapporti di durata che attingono alla raccolta del risparmio. Il comportamento contestato è un fatto negativo che è onere del cliente allegare e dell'intermediario smentire documentando l'avvenuta consegna del FIA (o di forme equivalenti di informazione sul contenuto del contratto). L'orientamento dell'arbitro bancario finanziario (ABF) appare ancorato a tali principi (collegio di Milano, decisione del 28.2.2019), sia pure talvolta muovendosi sul piano del risarcimento del danno ingiusto, aderendo ad una ulteriore soluzione, quella del risarcimento extracontrattuale, soggetto a più breve termine di prescrizione dell'azione giudiziaria (collegio di Roma, decisione 17.12.2020, con ordine di restituzione della sola sorte capitale). Più di recente, pur respingendo la tesi del non verificarsi della prescrizione, si è stabilito che la violazione degli obblighi informativi vale a rendere più oneroso (anche se ancora possibile) per il risparmiatore ricavare gli elementi del contratto, e che tale obbligo permane durante l'intera esecuzione del contratto, confermando la percorribilità della tutela risarcitoria, in forma piena o temperata da valutazione equitativa (ABF – Collegio di coordinamento - decisione n. 11113 del 16.12.2025, su buoni della serie AA4, sottoscritto il 9.5.2022).

E' in gioco la qualità del cliente medio, sottoscrittore dei titoli, che comunemente si rivolge all'ente poste quale soggetto raccoglitore di risparmio maggiormente diffuso sul territorio, in grado di soddisfare – in alternativa al sistema bancario – le esigenze di risparmio di un pubblico di consumatori meno informato, e di non elevato livello culturale.

In tale prospettiva, la **mancata apposizione sul buono della specifica data di scadenza dello stesso** non assicura la consapevolezza del consumatore sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla scadenza del titolo in mancanza di una chiara indicazione del decorso del termine di prescrizione a partire da tale scadenza, della perdita delle somme investite e degli interessi maturati in mancanza di riscossione del buono entro il termine di prescrizione.

Scadenza e prescrizione sono senz'altro – sicuramente la prima – elementi essenziali del contratto, alla pari della indicazione della somma

investita e della remunerazione con gli interessi, non potendosi ridurre il contenuto primario della sottoscrizione alla sola indicazione del capitale e di una ambigua espressione “*a termine*”.

Anche a voler sostenere che l'apposizione della dicitura “*a termine*” debba destare una sorta di campanello d'allarme nel comune sottoscrittore, nel senso di avvertire che l'investimento potrebbe avere una <scadenza>, ciò non appare sufficiente, in mancanza di ulteriore, efficace specificazione, anche - ad esempio - mediante semplice rimando al decreto ministeriale istitutivo della serie. *CP_1*, pur nella sua qualità di mero collocatore della raccolta del risparmio a lei delegata dalla Cassa depositi e prestiti, non cessa di avere obblighi contrattuali di condotta secondo correttezza e buona fede, che impongono la massima trasparenza nelle operazioni commerciali e nei rapporti con la propria clientela.

In ogni caso, la **mancata indicazione del titolo di emissione** oggetto della sottoscrizione si pone su un piano del tutto diverso, persino rispetto alla mancata consegna del foglio informativo. Qui è l'oggetto stesso del contratto ad essere indeterminato, e nemmeno determinabile *aliunde*, non potendo - come sostiene l'argomentare del primo giudice - la diligenza dell'investitore spingersi sino ad interpretare il decreto istitutivo della nuova serie di buoni ordinario e speciale a termine, quest'ultimo con durata di sette anni e quindi dedurre attraverso un ragionamento logico - deduttivo che il buono acquistato non potesse essere del tipo ordinario, ma del tipo speciale, e il termine di scadenza andasse individuato in sette anni dalla avvenuta sottoscrizione. Si tratta - come si è visto - di un'attività frutto di un sapere tecnico-contabile o giuridico, riservata a soggetti dotati di esperienza nel ramo, o comunque di un livello elevato di istruzione, non richiesto al momento della sottoscrizione e di cui il comune risparmiatore - per le caratteristiche più volte sottolineate - non si può presumere (almeno non con presunzione assoluta) essere provvisto.

3.8. *La quantificazione del danno.*

Appare indiscutibile, pertanto, che la violazione degli obblighi appena descritti - il cui adempimento spettava a *CP_1* provare - si sia verificata e che tale condotta inadempiente, contraria ai doveri di protezione che assume il contraente <forte> nei confronti dell'altra parte, abbia comportato sotto il profilo del nesso di causalità il danno, consistito nella perdita totale delle somme depositate e degli interessi maturati.

Certo, l'accertamento della responsabilità non implica l'automatica risarcibilità dell'intero pregiudizio subito, dovendo tenersi conto della

eventuale condotta inerte del cliente al verificarsi dell'evento (l'estinzione del diritto quale conseguenza del mancato esercizio del diritto al rimborso per tutta la durata del termine di prescrizione), da valutarsi in ragione delle circostanze del caso concreto. Potrebbe infatti rilevare una protratta inerzia da parte dei sottoscrittori, ben oltre il termine prescrizionale, nel recarsi a riscuotere il buono, ma nel caso di specie l'appellante risultano essersi rivolta all'ufficio postale di S. Sofia d'Epiro poco tempo dopo la scadenza, non appena avvisata da una propria parente del pericolo di scadenza del buono, tenendo da parte sua quindi una condotta diligente.

Tutto ciò comporta che *CP_1* renda indenne la sottoscrittrice dal danno subito, per intero, attraverso l'erogazione del prestito ricevuto, con gli interessi pattuiti.

Per tali complessive considerazioni, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, *Controparte_1* è tenuta perciò a rimborsare i buoni fruttiferi postali sottoscritti per un ammontare complessivo di 15.000,00 euro, con gli interessi previsti dal decreto ministeriale istitutivo dei buoni medesimi, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.

4. Regolamento delle spese.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'appellante e a carico di *Controparte_1* nella misura di euro 2.540,00 per quelle sostenute nel primo grado di giudizio ed euro 2.906,00 per quelle sostenute nel presente grado (tabelle vigenti, competenza del Tribunale e della Corte di appello, scaglione compreso tra 5.200 e 26.000, atteso il valore della controversia, le quattro fasi), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* [...] avverso ordinanza 21.10.2022 del Tribunale di Castrovillari, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna *CP_1* al pagamento in favore di *Parte_1* [...] delle somme riportate nei buoni fruttiferi postali per totali 15.000,00 euro con gli interessi maturati alla scadenza del titolo, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della domanda al soddisfo;

- condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.446,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo il pagamento in favore dell'Erario, attesa l'ammissione di *Parte_1* al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso, il 26.5.2026

Il Consigliere estensore
Fabrizio Cosentino

Il Presidente
Alberto Nicola Filardo